

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 8 OTTOBRE 1954

(42<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modificazioni al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione » (112-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 653, 656
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	654, 656
FORTUNATI . . . . .	654, 655
PIOLA . . . . .	654
STURZO . . . . .	655
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	653, 654

« Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex Casa del soldato di quella città con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette » (651) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	651, 652, 653
DE LUCA Luca . . . . .	652
PIOLA, <i>relatore</i> . . . . .	651
STURZO . . . . .	652

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (662) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 650, 651
DE LUCA Luca . . . . .	650
MARIOTTI . . . . .	651
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	650, 651
RODA . . . . .	651
TOMÈ, <i>relatore</i> . . . . .	650, 651

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.) » (729) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	657, 660
CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	658, 659, 660
DE LUCA Luca . . . . .	660
FORTUNATI . . . . .	658
RODA . . . . .	658, 659
STURZO . . . . .	658, 659, 660
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	657, 658, 660

« Fondo nazionale di soccorso invernale » (749) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	646, 650
DE LUCA Luca . . . . .	648
FORTUNATI . . . . .	650
MARIOTTI . . . . .	647
RODA . . . . .	648
TOMÈ . . . . .	650
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	646
VARALDO . . . . .	649

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (8 ottobre 1954)

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corti è sostituito dal senatore Varaldo.*

*Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni, i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori, per le finanze Castelli e Cortese e per il tesoro Mott e Preti.*

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**  
**« Fondo nazionale di soccorso invernale »**  
**(749).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, relatore. Siamo abituati al fatto che tutti gli anni, quando comincia il freddo, si discute del Fondo nazionale per il soccorso invernale mediante due disposizioni di legge: una per lo stanziamento di un miliardo quale contributo statale a favore del « Fondo » e l'altro per la determinazione di quei sovrapprezzi, che sono ormai consuetudinari sui biglietti d'ingresso dei cinematografi, teatri e casinò, e su quelli per viaggi in ferrovia e sulle linee esercite dai servizi di trasporti automobilistici.

Quest'anno invece è stato presentato da parte del Governo un provvedimento unico col quale viene stabilito che annualmente si applichino quei determinati sovrapprezzi destinati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », fondo che resta affidato, per la sua amministrazione, ad un apposito Comitato per i ministri.

Naturalmente però lo stanziamento del miliardo, che rappresenta il contributo statale, è stabilito soltanto per l'esercizio finanziario 1954-55; quindi per gli esercizi finanziari futuri si provvederà annualmente mediante un provvedimento apposito.

Poichè altre volte il provvedimento fu deferito alla competenza della 1<sup>a</sup> Commissione sarà opportuno richiamare quelle che sono le

linee fondamentali del disegno di legge in esame. Si tratta di applicare anzitutto un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso agli spettacoli venduti in un certo numero di domeniche. Quando si provvedeva annualmente queste domeniche erano elencate indicando il giorno; ora siccome i giorni si spostano in ciascun anno, si dice: per ventisei domeniche, più i giorni del 25 e 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio ed il 19 marzo. Quanto ai sovrapprezzi, questi sono sempre gli stessi, quelli cioè applicati negli anni scorsi: per importi fino a lire 100, lire 5; per importi da lire 101 a lire 200, lire 10; per importi da lire 201 a lire 400, lire 20 e così via. Viene insomma stabilita una specie di percentuale.

Per gli spettacoli di lirica e di prosa tale sovrapprezzo è sempre di lire 100 per importi superiori a lire 1.000.

Viene stabilito che debbono pagare anche coloro che hanno i biglietti di ingresso gratuiti, nella stessa misura di quello che paga chi acquista il biglietto. Per gli abbonamenti c'è una piccola modifica, perchè è detto che i sovrapprezzi debbono essere pagati per singolo posto, mentre negli anni scorsi doveva essere corrisposto un aumento del tre per cento sul costo totale dell'abbonamento. La sostanza sarà però press'a poco la stessa.

Si applica inoltre una percentuale del quindici per cento per le scommesse sulle corse dei cavalli, nonchè su quelle dei levrieri.

Successivamente ancora è stabilito un sovrapprezzo sui biglietti ferroviari. Anche in questo caso il disegno di legge si discosta un po' dal passato, perchè prima si applicava in otto domeniche, mentre ora queste diventano dodici. Resta invariata la misura del sovrapprezzo che viene stabilito per importi fino a lire 200, in lire 25 per la prima e seconda classe, e lire 5 per la terza classe; per importi fino a 100 lire in lire 15 per le prime due classi e lire 10 per la terza; per importi fino a lire 200, lire 25 per le prime due classi e lire 20 per la terza; e così via fino a giungere, oltre le lire 5 mila, a lire 450 per le prime due classi e a lire 360 per la terza classe.

Naturalmente debbono pagare anche coloro che sono in possesso di biglietti di abbonamento o coloro che hanno tessere gratuite.

In misura all'incirca uguale, a quanto si stabiliva per il passato, è stabilito, sempre per un periodo di dodici domeniche, un sovrapprezzo per i viaggi sui trasporti extraurbani, gestiti da aziende concessionarie. Anche qui si va per importi fino a lire 50 ad un sovrapprezzo di lire 10 per la prima e seconda classe e di lire 5 per la terza classe, per giungere, oltre le lire 2 mila, a lire 240 per le prime due classi e a lire 180 per la terza.

Per coloro che hanno tessere di abbonamento o tessere gratuite, è stabilito un massimale di lire 200, come fu del resto stabilito per l'anno scorso.

Inoltre vi è un raddoppio del prezzo dei biglietti di transito degli automezzi sulle autostrade.

Vengono poi una serie di norme relative alla riscossione dei sovrapprezzi. Le aziende di spettacoli teatrali e cinematografici debbono versare tale sovrapprezzo insieme con i diritti erariali, mentre le aziende di trasporto debbono versare tali somme entro un periodo di otto giorni al « Fondo nazionale di soccorso invernale ». Le aziende che gestiscono i casinò debbono versare gli importi incassati anche esse entro otto giorni dalla riscossione. Ricordo che per i casinò è previsto un sovrapprezzo di duemila lire su ciascun ingresso nei casinò medesimi. Naturalmente, ove si tratti di persone che entrano ed escono dal casinò, tale sovrapprezzo è dovuto una volta sola. Dal sovrapprezzo sono esenti soltanto coloro che possiedono tessere di servizio.

Poi ci sono le regole normali sulla riscossione, nonché le norme relative ai diritti erariali.

È stabilita, per il mancato pagamento dei sovrapprezzi, come per il mancato pagamento dei diritti erariali, una serie di penalità di natura pecuniaria.

Quanto al contributo che è dato da parte dello Stato, si fa capo per il relativo stanziamento al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Io credo che siamo tutti d'accordo sulla necessità del « Fondo » e che il sacrificio relativo sia suddiviso in parte a carico dello Stato e in parte a carico di coloro che viaggiano di domenica o che scommettono o che

giocano o che si recano in locali di pubblico divertimento. In sostanza, i sovrapprezzi vengono stabiliti a carico di servizi non di prima necessità e quindi penso che si debba approvare il provvedimento in esame.

Il fatto che il « Fondo » diventi stabile, ci causa soltanto un certo rammarico in quanto si viene indirettamente a constatare che i bisogni della nostra popolazione per i mesi invernali sono diventati costanti, ma d'altra parte non possiamo chiudere gli occhi di fronte a quella che è la situazione reale.

MARIOTTI. Io mi permetto di fare una osservazione di principio.

Questo disegno di legge è arrivato solo ora al nostro esame ed il relatore non ha fatto che parlarne sommariamente. Ora direi che, a proposito del « Fondo », il cui ammontare è di diversi miliardi, non solo dovremo esaminare quali conseguenze questi sovrapprezzi potrebbero portare sia nel settore degli spettacoli, sia in quello dei trasporti, ecc., ma penso altresì che l'onorevole Sottosegretario o il relatore dovrebbero esporci in base a quale piano si intende procedere alla distribuzione di queste somme per il soccorso invernale. Infatti ci potremmo preoccupare del fatto che anche i Comuni possono avere delle esigenze.

Ora se eventualmente con il sovrapprezzo sui pubblici spettacoli o su altro viene assorbito il margine che hanno i Comuni per soccorsi alle proprie popolazioni, si determinerebbe una cosa veramente ingiusta e, comunque, poco opportuna.

Penso poi che anche l'opposizione abbia il diritto di sapere come viene amministrato questo Fondo, non tanto dal punto di vista contabile, ma principalmente da quello sociale e politico.

Sono questi degli aspetti estremamente importanti che ritengo possono condizionare il voto da parte della Commissione finanze e tesoro. Siamo d'accordo che dobbiamo andare incontro alla popolazione di cui il relatore ha ricordato le necessità, nonostante il millantato miglioramento economico del tenore di vita italiano, ma è necessario che tutti i componenti di questa Commissione sappiano come viene amministrato questo Fondo, attraverso quali organi vengono distribuite queste somme

e se i Comuni possono avere margine per le loro attività di soccorso invernale, cosa che rappresenta un diritto legittimo.

La relazione così sommaria che è stata fatta non ci illumina in proposito. Ci è stato sottoposto all'ultimo momento questo disegno di legge di iniziativa governativa e se ne è fatta in fretta una relazione, cosa che per altro spesso si fa; ma non vuol dire che questo debba diventare sistema.

Esprimo il mio personale rammarico per un metodo che non è certo il migliore ed esprimo altresì il desiderio che tutti i componenti di questa Commissione, al momento del voto, abbiano coscienza di quello che fanno.

RODA. Vorrei aggiungere qualche altra considerazione a quelle fatte dal collega Mariotti. Qui ci troviamo di fronte al legittimo desiderio di costituire un Fondo nazionale di soccorso invernale. Ripeto, sulla questione della costituzione di tale Fondo siamo d'accordo tutti, ma quello che mi preoccupa è la constatazione che noi ci troviamo di fronte a delle entrate assai cospicue e che noi dobbiamo stabilire su quali categorie di contributi debbono gravare questi oneri.

Scorrendo così sommariamente con lo sguardo gli articoli del disegno di legge, a pagina 5 ho trovato — a mio avviso — delle sperequazioni evidenti per quel che riguarda il sovrapprezzo sui biglietti delle ferrovie. Vediamo che si comincia con un sovrapprezzo per la terza classe, per importi fino a lire 50, di 5 lire che per la prima e la seconda classe diventa di 10 lire. Ma i biglietti ferroviari di 50 lire io credo che non esistano. Però se noi andiamo avanti e consideriamo i percorsi di una certa entità, ad esempio, il prezzo del biglietto che va dalle 1.000 alle 2.000 lire, che è il biglietto normale, vediamo che la proporzione da uno a due, che giustamente è stata considerata nei primi scaglioni, in pratica non esiste più, ma diventa una proporzione diversa, anzi inversa. Mentre nei biglietti fino a 50 lire c'è una proporzione tra terza classe e prima classe di una volta a due, per i biglietti da 5.000 lire le proporzioni sono del trenta per cento circa. Infatti si prevede un sovrapprezzo sul biglietto di terza classe di 90 lire e una incidenza di 120 lire per la

prima classe, con uno sconto del trenta per cento. Per i biglietti oltre 5.000 lire siamo pure nella proporzione di aumento del trenta per cento e non già nella proporzione di aumento dei primi scaglioni.

La mia preoccupazione è soprattutto quella di stabilire su quali categorie di contribuenti cadono questi miliardi di nuovi oneri. Se consideriamo la tabella dell'articolo 6 la risposta è indubbia: questi miliardi vengono a gravare sulle classi meno abbienti.

Questo disegno di legge, che ci viene portato all'ultimo momento e che implica un giudizio da parte nostra soprattutto per la incidenza che questi nuovi oneri hanno sui cittadini, ci lascia quindi perplessi.

D'accordo, ripeto, sul principio della necessità di costituire questo Fondo, e su questo da parte nostra non vi sarà alcuna opposizione; ma prima di approvare questo disegno di legge, al fine di esprimere un giudizio sensato e fondato, ci si dia la possibilità di poter studiare queste tabelle, e di chiarire di fronte a noi stessi su quali categorie verranno a pesare questi nuovi oneri che ammonteranno a diversi miliardi all'anno.

Motivo questo per cui chiedo una sospensiva, magari breve, della discussione di questo disegno di legge.

DE LUCA LUCA. A quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, debbo aggiungere alcune considerazioni.

Il disegno di legge in esame ci dice, all'articolo 1, che la gestione del Fondo è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. Ora tutti gli anni è accaduto che per questo « Fondo nazionale di soccorso invernale » sono stati realizzati molti miliardi e naturalmente non vi è stato alcun controllo da parte di nessuno su come sono stati amministrati questi fondi e soprattutto verso quali zone sono stati proporzionatamente diretti.

Noi abbiamo il problema delle famose zone depresse, dove il fenomeno della disoccupazione e della miseria è preoccupante ed allarmante e da quanto ci risulta sappiamo che a queste zone depresse stesse non sono arrivati

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (8 ottobre 1954)

o sono arrivati in lieve misura, o sono mancati per diversi mesi, negli inverni passati i fondi da distribuire ai disoccupati e ai meno abbienti.

L'onorevole Roda si domandava se questi oneri vanno a carico dei meno abbienti; non v'è dubbio, e basta guardare queste tabelle per dire che questi miliardi sono pagati dai cittadini che meno possiedono. Ora penso che bisognerebbe per lo meno dare la possibilità alle organizzazioni operaie, che in prevalenza contribuiranno alla costituzione di questo Fondo per il soccorso invernale, di essere rappresentate in questo Comitato centrale, in maniera da andare giustamente incontro a quelle che sono le esigenze delle stesse popolazioni interessate. E d'altra parte, sappiamo bene come le Prefetture si comportano non sopportando i controlli da parte di alcuno. In realtà, i Prefetti fanno quello che vogliono su questi fondi che vanno dal centro alla periferia e nei Comitati provinciali i rappresentanti dei lavoratori hanno soltanto potere consultivo.

Mi pare che la Commissione dovrebbe vagliare questa questione che non è da sottovalutare. Siamo d'accordo che questo Fondo dobbiamo costituirlo subito per andare incontro a queste esigenze; però penso che occorra fissare qui la possibilità di una partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni operaie nel Comitato con voto deliberativo che deve erogare questi fondi, che deve gestire in sostanza il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

VARALDO. Desidero fare solo una breve osservazione a quello che ha detto il senatore De Luca circa il fatto che questi fondi vengono erogati senza nessun controllo. Mi sono trovato a far parte del Comitato centrale presso il Ministero dell'interno e posso dire che vi era una larghissima partecipazione delle varie categorie, e, sotto la Presidenza del Ministro dell'interno Fanfani, venivano persino esaminate le circolari da inviare e veniva fissata ogni erogazione.

Osservo, in proposito, che i sindacati operai non solo fanno parte del Comitato centrale, ma anche dei Comitati provinciali e comunali. Sotto le direttive dei Ministri, il Co-

mitato prende delle decisioni, ma queste non sono mai comunque assunte dai Ministri. Nei Comuni, ci sono Comitati comunali costituiti con un criterio di larga rappresentanza di democratici, e quindi non è assolutamente esatto quello che ha detto il senatore De Luca.

FORTUNATI. A me sembra che siano opportune alcune ulteriori considerazioni. Io, per esempio, capisco che si possa istituire un sovrapprezzo nei viaggi di trasporto effettuati la domenica, in quanto si parte dal presupposto che la domenica, in prevalenza, tendono a viaggiare per ragioni di diporto e non professionali e di lavoro, determinate categorie di persone che si trovano in condizioni economiche, migliori di quelle di altri. E questo è giusto. Ma non mi sembra altrettanto giusto che il sovrapprezzo degli spettacoli cinematografici sia applicato la domenica, perchè altrimenti si assisterà ad un fenomeno opposto, in quanto, in genere, agli spettacoli cinematografici o teatrali della domenica, confluiscano altre categorie economiche e sociali, per lo più di lavoratori meno abbienti.

TOMÈ. Ma si tratta sempre di spese voluttuarie!

FORTUNATI. Sì, ma sono anche voluttuarie negli altri giorni della settimana! Anzi sono più voluttuarie in un giorno ferialo che in un giorno festivo, perchè in un giorno festivo, di riposo, un lavoratore, in una società moderna, avrà un diritto generale di andare in un cinematografo o in un teatro.

Quindi, comincerei a distinguere tra viaggi e spettacoli: per viaggi, sono d'accordo nell'istituire tali sovrapprezzi in giorni festivi; non sono d'accordo invece, per gli spettacoli cinematografici. Bisognerebbe pertanto trovare, per questi ultimi, un altro sistema per attuare il principio che si vede rispettato per i viaggi.

D'altra parte, riprendendo l'argomento del collega Roda, appare evidente la strana progressione del sovrapprezzo.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Fortunati: sono stato pregato dall'onorevole sottosegretario Bisori di portare in discussione questo disegno di legge questa mattina, con urgenza.

Ora, si fa presente da parte di molti senatori l'opportunità di poterlo esaminare con un po' di calma.

Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, spendiamo la discussione di questo disegno di legge, il cui esame proseguirà nella prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra** » (662) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1º luglio 1954 al 30 giugno 1955.

TOMÈ, *relatore*. Come è noto, ai mutilati ed invalidi di guerra si corrisponde una pensione od un assegno rinnovabile, a seconda che ci si trovi in presenza di una malattia o di una invalidità, suscettibili, col tempo, di modificazioni.

La regolamentazione attuale dell'assegno rinnovabile è prevista nell'articolo 23 della legge del 1950; in precedenza, in altre leggi, vi erano disposizioni analoghe.

L'articolo 23 così recita: « L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non superiori a quattro anni; nel periodo di tempo anteriore a ciascun periodo il mutilato è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene convertito in pensione ovvero in indennità una volta tanto, o soppresso. La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile, non

può eccedere otto anni, al termine dei quali deve essere, in ogni caso, soppresso ». In questa norma, come in altre precedenti, sono previsti adempimenti da parte della Amministrazione e cioè la sottoposizione ad un esame medico del mutilato o dell'invalido per stabilire se l'infermità si sia stabilizzata o meno. Ci sono dei termini oltre i quali non si può andare con la concessione dell'assegno rinnovabile.

Ora, questi adempimenti a carico dell'Amministrazione praticamente non si sono mai potuti realizzare per l'altissimo numero degli assegni rinnovabili di guerra, per cui sin dopo la guerra 1915-18 ci si è trovati nella necessità di dover provvedere a proroghe successive con varie leggi.

Anche dopo questa guerra, *a fortiori* ci si è trovati nella stessa identica necessità. L'ultima legge di proroga è quella del 26 ottobre 1952, n. 464, con la quale si differiva la possibilità di continuare a corrispondere gli assegni ai beneficiari, anche se erano scaduti i termini previsti dall'articolo 23. Era previsto il differimento fino al 30 giugno 1954, presupponendo che, entro questo termine, si potessero realizzare tutti gli adempimenti a carico dell'Amministrazione. Questo non è avvenuto; è necessario, quindi, provvedere ad un'altra proroga per poter assicurare il godimento dell'assegno ad un vasto numero di mutilati ed invalidi di guerra, per i quali i termini previsti dalla legge sono superati.

La proroga la si dispone fino al 30 giugno 1955, nella speranza che questo termine sia sufficiente.

Da qui il disegno di legge sottoposto al nostro esame, e che io confido vogliate senz'altro approvare.

DE LUCA LUCA. Siamo d'accordo su quanto ha detto il collega Tomè sulla necessità di approvare questo disegno di legge; però saremmo dell'avviso che la proroga venisse accordata sino al giugno 1956, perchè abbiamo l'impressione che quella proposta non sarebbe sufficiente.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vedo la necessità di prorogare tale termine fino al 30 giugno 1956. Mi meraviglio

che il senatore De Luca abbia chiesto ciò, perchè io ritengo che l'Amministrazione delle pensioni di guerra abbia l'assoluto dovere di normalizzarsi; quindi chiedere una proroga fino al 1956 vuol dire ammettere che al 30 giugno 1955 l'Amministrazione delle pensioni di guerra non abbia ancora normalizzato questo settore.

Posso dirvi che, in pratica, allo stato attuale, nelle visite mediche, l'arretrato è ridotto quasi a nulla. Questo per quanto riguarda le Commissioni mediche periferiche. La Commissione medica superiore sarà anche essa fra non molto in regola. Gli altri servizi si stanno organizzando meglio e rendono sempre di più.

Quindi, ritengo che, una volta concessa questa proroga, non sia più necessario chiederne una ulteriore.

MARIOTTI. Mi pare che non sia convincente la risposta dell'onorevole Sottosegretario. Perchè tutto ad un tratto giustamente si è cercato di regolare e disciplinare questa situazione assai grave, ma, dopo moltissimi anni, ci sono situazioni non risolte e c'è il fatto che non tutti leggono, ad esempio, la *Gazzetta Ufficiale*. Gli abitanti dei Comuni periferici, dei Comuni montani, nei quali nessuno viene a saper niente di questa proroga, verrebbero privati di questi benefici.

TOMÈ, *relatore*. Ma qui, onorevole collega, si tratta di autorizzare l'Amministrazione delle pensioni di guerra a corrispondere ugualmente il danaro anche se sono scaduti i termini previsti dalla legge precedente!

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta, in altri termini, di una proroga che viene concessa all'Amministrazione statale per poter continuare a fare le visite mediche!

MARIOTTI. Allora va bene, e non ho nulla da obiettare.

RODA. Noi aderiamo senz'altro alla proroga fino al 30 giugno 1955, considerando l'impegno del Governo di normalizzare questo settore per le pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex Casa del soldato di quella città con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette** » (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo l'ex Casa del soldato di quella città con terreni occupati nel 1941 per la costruzione di casermette ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Nel 1941 lo Stato costruì, per contingenti ragioni militari, un gruppo di casermette in terreno di proprietà dell'Ospedale civile di Santa Croce di Cuneo, senza acquistare il terreno stesso e senza pagare alcuna indennità. Il disegno di legge propone l'acquisto di tale terreno mediante una permuta, cedendo cioè all'Ospedale Santa Croce, in corrispettivo, un terreno demaniale che, utile all'Ospedale stesso, può essere senza danno ceduto dallo Stato. Su di esso è costruito un piccolo ch<sup>^</sup>let. Gli organi tecnici dell'Amministrazione hanno, nelle dovute forme, valutato i due fondi: il conguaglio da corrispondere dallo Stato sarebbe di lire 9.500.000, differenza tra il valore del terreno ancora dell'Ospedale, maggiorato di un'indennità per l'occupazione (19.100.260 + 402.800), ed il terreno demaniale.

Per effettuare questa permuta — data l'entità dei valori — è necessario un provvedimento legislativo, che è appunto quello proposto.

Ignoro la data delle perizie valutative; se esse sono recenti, penso che — accettata la valutazione degli organi tecnici — la Commissione possa approvare il disegno di legge in esame.

Il disegno stesso provvede alla copertura, riducendo lo stanziamento di un capitolo della

spesa del Ministero della difesa e di altro del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio 1953-54.

STURZO. È mio desiderio ricordare agli onorevoli colleghi della Commissione un voto che si è fatto qui di studiare come queste leggi, che gli inglesi chiamano *private bills*, possano essere regolate meglio con una procedura abbreviata che come leggi speciali.

Si disse in quell'occasione che ho ricordato che ci sarebbe stata una Sottocommissione che avrebbe esaminato questa idea e il cui lavoro si sarebbe dovuto concretizzare in un'ordine del giorno o comunque in un voto da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Io dichiarai, allora, che non avrei potuto partecipare ai lavori di questa Sottocommissione, perchè mi trovavo impossibilitato a frequentare troppo le riunioni. Desidero oggi sapere a che punto siamo con questa iniziativa, se cioè è rimasta accantonata, oppure no.

PRESIDENTE. Quello che ella chiede, senatore Sturzo, comporta una modificazione della legge sulla contabilità generale dello Stato.

STURZO. Certamente, ma noi non possiamo più continuare a regolarci con leggi che rimontano alla metà del secolo scorso, modificate poi nel 1890, e poi durante il fascismo.

PRESIDENTE. Comunque, mi pare che questo suo intervento non incida sul disegno di legge in discussione.

STURZO. Assolutamente no! Desidero solo richiamarmi a quel voto, per non farlo cadere interamente. Se, come credo, studi in tal senso non sono stati ancora compiuti, prego la Presidenza di voler nominare la prevista Sottocommissione, della quale io confermo, per gli impegni che ho, di non poter far parte. Però, quando sarò a conoscenza dei nomi dei componenti di questa Sottocommissione, sottoporro al loro esame quelle che sono in proposito le mie idee.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge concerne una materia di cui mi sono occupato personalmente, perchè riguarda la città di Cuneo.

L'ospedale di Cuneo è insufficiente alle attuali necessità, ragione per cui deve ampliarsi ed ha bisogno di un'area che appartiene all'Amministrazione militare. A sua volta l'Amministrazione militare ha bisogno, per le sue esigenze, di un'area che appartiene all'Ospedale civile. Si sono fatti i conguagli e sono rimasti tutti d'accordo. È stata perfino fatta la inaugurazione teorica di questo inizio dei lavori del nuovo ospedale di Cuneo.

Debbo fare una osservazione, per scrupolo di coscienza, come Presidente di questa Commissione, relativamente alla riduzione dello stanziamento del capitolo n. 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54. In verità noi abbiamo di fronte una disposizione, per cui fummo autorizzati ad utilizzare le disponibilità finanziarie degli esercizi decorsi soltanto fino al 30 giugno 1954. Quindi non potremmo procedere alla riduzione prevista dello stanziamento di quel tale capitolo. Mi risulta però che alla Camera dei deputati c'è un disegno di legge che proroga tale termine per un altro anno e siccome il disegno di legge in esame deve essere ancora esaminato dalla Camera ritengo che l'osservazione possa considerarsi superata.

DE LUCA LUCA. Penso che la richiesta dell'Amministrazione dell'ospedale di Cuneo di avere questo risarcimento sia molto giusta. Mi risulta che, allo stato attuale, l'Amministrazione dell'ospedale sta costruendo — in una zona diversa dai terreni occupati nel 1941 — un nuovo edificio che corrisponde a tutti i requisiti della tecnica e del progresso.

Ora, in virtù di queste considerazioni, sarei dell'avviso, e sottopongo la mia idea agli onorevoli colleghi della Commissione, anzichè di fare la permuta, di risarcire l'Ospedale di tutta la somma in denaro; perchè si tratta, in sostanza, di 23 milioni circa.

Ciò per andare incontro alle esigenze di carattere finanziario di quella Amministrazione.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (8 ottobre 1954)

PRESIDENTE. Ma si tratta di un conguaglio per una permuta di terreni!

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

## Art. 1.

È autorizzata la cessione all'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo dell'immobile di pertinenza del patrimonio dello Stato, denominato « ex casa del Soldato », sito in quel capoluogo, del valore di lire 13.600.000, a titolo di permuta con terreni di proprietà del suddetto Ospedale, estesi ettari 13.94.18, siti in frazione San Rocco Castagnaretta, occupati stabilmente nel 1941, per esigenze militari, con contestuale regolamento dei rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione.

Il negozio, comportante un conguaglio di lire 9.500.000 a carico dello Stato, sarà posto in essere con apposita Convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere di lire 9.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per lire 7.000.000, dello stanziamento del capitolo n. 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e, per lire 2.500.000, dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modificazioni al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione** » (112-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Voi avete approvato, in una passata seduta, un nuovo sistema di accertamento dei valori dei beni caduti in successione quando si tratti di terreni, con esclusione delle aree fabbricabili, stabilendo che, quando il valore non sia inferiore al valore che proviene dalla applicazione delle aliquote stabilite dalla Commissione centrale per l'applicazione dell'imposta sul patrimonio, aggiornata secondo i coefficienti da stabilirsi ogni anno, non si faccia luogo a valutazioni. Cioè, se il valore denunciato è inferiore ai valori che risultano dalla applicazione ai redditi dominicali delle aliquote fissate, allora si fa luogo al giudizio di valutazione, ma se i valori non sono inferiori al prodotto delle aliquote per i redditi dominicali si assume senz'altro il valore denunciato come valore effettivo.

Queste norme sono state approvate da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato qualche mese fa. La Camera dei deputati ci ha rimandato il provvedimento con due modifiche: la prima riguarda i territori per cui non ci sia ancora il nuovo catasto ma il catasto nuovo sia stato o venga messo in vigore in epoca successiva a quella di riferimento per la patrimoniale. La modifica è redatta in questo senso: « Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvederà direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente

legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto ». Questo poichè, di mano in mano che viene applicato il nuovo catasto, la Commissione censuaria centrale deve determinare i coefficienti che per le altre province sono già determinati e sono solo da aggiornare.

La seconda modifica consiste nella aggiunta di un articolo 3, che dice testualmente: « La presente legge avrà effetto dalla data in cui sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1 ».

Siccome nell'articolo 1 era stabilito che il Ministro delle finanze deve approvare con decreto il coefficiente revisionato, si è detto: applichiamo la legge dalla data in cui viene emanato il decreto.

Queste sono le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ed accettate, anzi, direi quasi proposte dal Governo.

Ritengo quindi che questo disegno di legge, così come ci torna modificato dalla Camera dei deputati, debba essere approvato dalla nostra Commissione, in quanto le modificazioni non riguardano che l'applicazione tecnica del provvedimento, ma non incidono sulla sua sostanza.

PIOLA. E, se il decreto del Ministro delle finanze non venisse, la legge resterebbe inoperante?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perchè non dovrebbe intervenire il decreto del Ministro delle finanze?

PIOLA. Il Potere esecutivo potrebbe fare quello che vuole.

FORTUNATI. Anche nella discussione che facemmo il 26 novembre scorso ebbi ad osservare che non mi sembrava opportuno, se non in via transitoria, che un'imposta di carattere normale, per lo meno nel nostro sistema tributario, come l'imposta di successione, faccia riferimento agli accertamenti eseguiti per una imposta straordinaria.

È evidente che l'applicazione di un'imposta straordinaria, caratterizzata dalla necessità che l'imposta stessa sia accertata e riscossa con relativa rapidità, ha dato luogo, come non

può non avvenire, alla determinazione di valori medi.

Nel caso invece dell'imposta di successione, è evidente che la *ratio legis*, essendo una imposta di tipo particolare, non è quella di far riferimento a valori medi, ma a valori individuali ed individuabili, che possono necessariamente differire in più o in meno dal valore medio.

Allora a me sembra che sia opportuno tener presente che non si può continuamente far riferimento per una imposta di successione a carattere normale, ad una tabella continuamente aggiornata e redatta in occasione di una imposta straordinaria quale quella progressiva sul patrimonio.

Altrimenti avremmo l'assurdo di una imposta i cui accertamenti sono in funzione di accertamenti di un tributo straordinario del nostro sistema tributario.

Bisogna tener conto della osservazione che allora ho fatto, perchè altrimenti si rischia di dare una impostazione veramente irrazionale a tutti i nostri tributi. Se noi agganciamo il tributo in questione ad accertamenti estranei al tributo, e poi è soltanto il Ministro che varia i coefficienti, sia pure assieme alla Commissione censuaria centrale, ma sempre sulla base di estimazioni eseguite, finì che non sono quelli del tributo in esame, si rischia di dare a questa imposta una struttura che si discosta, dal punto di vista teorico e pratico, dai presupposti del tributo.

A me pare che questo non si possa contestare.

TRABUCCHI, *relatore*. Ritengo che, a parte il fatto che questa discussione è stata già da noi superata nella prima sede di approvazione, sia bene ricordare quelli che sono stati i motivi che ci hanno indotto ad assumere quel determinato indirizzo.

Si è ricordato che, mentre in materia di tasse di registro, per gli atti di compra-vendita l'elemento fondamentale è il prezzo, quindi la valutazione che le parti danno alla cosa nel momento della contrattazione, ed il valore viene assunto come base di tassazione solo se sia superiore al prezzo, per l'imposta di successione non si può stabilire un prezzo, ma

soltanto stabilire un valore di stima, perchè non c'è un rapporto tra quello che muore e quello che resta.

Ed allora, data questa situazione, il prezzo di stima dei terreni viene praticamente sempre calcolato tenendo conto di criteri generali di produttività, di redditività e di qualità di coltura, nonchè della zona in cui i terreni stessi si trovano.

Questi sono i criteri che fanno determinare oggi il reddito dominicale imponibile, secondo le leggi del nuovo catasto.

Siccome i coefficienti che sono stati determinati dalla Commissione censuaria centrale per calcolare il valore dell'imposta sul patrimonio, sono stati calcolati in funzione del reddito imponibile dominicale, per i territori cui è applicato il nuovo catasto, si è detto: guardate che la Commissione censuaria centrale continui ad aggiornare i coefficienti naturali per arrivare a determinare il rapporto tra valore e reddito imponibile. Si avrà così la base per un avvicinamento, quanto più possibile esatto ai valori dei beni. Se noi togliamo i beni che hanno un valore particolare, quali, ad esempio, i boschi, perchè dipende dalla loro maturazione, le aree fabbricabili, perchè dipende dalla vicinanza o meno alle città ed ai paesi, noi avremo la quasi certezza di andare a quell'avvicinamento che è poi quello cui arrivano le Commissioni, perchè anche queste tengono conto, non dico di valori medi, ma delle conoscenze medie circa la produttività e la qualità delle colture, che sono le stesse valutazioni che servono per il catasto.

Nell'articolo 2 è stato poi previsto che, quando la qualità di coltura non corrisponde al catasto, allora il contribuente e l'ufficio abbiano la possibilità di ricorrere. Questo articolo non l'ho ricordato prima, perchè era stato già da noi approvato e nel medesimo testo è passato alla Camera dei deputati.

La ragione per cui, anche se si potesse esserlo in teoria, non si può certo in pratica, essere d'accordo con quello che ha detto il senatore Fortunati, è nel fatto che qualche deviazione vi può essere nel valore determinato in base ai coefficienti.

Per me, sarebbe consigliabile studiare la questione agli effetti della legge del registro anche per gli atti di compra-vendita, al fine

di evitare le contestazioni inutili, e per dare la possibilità al contribuente di sapere quale è la tassa che dovrà pagare fin da principio e per dare così al fisco la possibilità di riscuotere immediatamente, senza contestazioni, dato che si opererebbe su valori certi.

**FORTUNATI.** Tutti sanno che vi sono spequazioni in atto, tutti sanno che gli accertamenti catastali arrivano in ritardo, tutti sanno che l'imposta di successione è una imposta che deve colpire *una tantum* il valore dei beni in un determinato momento. Ora se si può ammettere nel caso dell'imposta fondiaria, che è corrisposta ogni anno, che possano compensarsi nel tempo le variazioni, lo stesso non può dirsi per l'imposta di successione, perchè così facendo si snatura l'imposta stessa.

L'imposta di successione non può colpire valori medi nè nel tempo nè nello spazio, altrimenti non sarebbe più una imposta di successione. Oggi risolvo la questione che già ebbi a sollevare quando si discusse per la prima volta questo disegno di legge. Se circostanze storiche del nostro apparato, della nostra organizzazione possono indurci ad accettare in via provvisoria una soluzione siffatta, questa non può essere definitiva o verrebbe a modificare il carattere dell'imposta di successione. Dobbiamo fare aderire il sistema di accertamento alle caratteristiche del tributo, altrimenti si viene a creare una specie di addizionale ad un altro tributo. Infatti se prendiamo come base un accertamento automatico legato ad una sola fonte, se questa fonte è erronea, sono erronei tutti gli accertamenti che da questa ne derivano.

**STURZO.** Posso convenire sulle osservazioni fatte dal senatore Fortunati; vorrei, però, far notare che la Commissione si trova nella situazione che, essendo questo disegno di legge venuto di ritorno qui dalla Camera dei deputati, noi siamo solamente autorizzati a discutere le modifiche e non il testo degli articoli. Però aggiungo la preghiera al Ministro delle finanze affinchè esamini il problema che è stato sollevato dal senatore Fortunati, pur non essendo il caso di discuterlo in questa sede.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Fortunati risultano a verbale e il Ministro delle finanze ne terrà conto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Indubbiamente le osservazioni di un parlamentare debbono essere tenute nel maggior conto; però la questione che ha sollevato il senatore Fortunati non è una questione di poco momento: tocca tutto il sistema dei nostri trapassi mobiliari dal 1897 in poi, quando vigeva una legge presso a poco uguale a quella tuttora vigente. Quella legge dopo un certo periodo di esperimento fu modificata nel 1902 e fu introdotto un altro sistema, quello cioè della valutazione catastale aggiornata, per poi tornare nel 1911 al sistema originario.

Questo dimostra l'estrema difficoltà della questione che si può compendiare così: o si fa una valutazione caso per caso, secondo il valore venale in comune commercio, con tutte le difficoltà di un accertamento di questo genere, oppure si fa un tipo di valutazione come quello in esame. Ora è noto che il sistema della valutazione caso per caso dà luogo a difficoltà notevoli, e contestazioni che ritardano l'applicazione del tributo e la definizione dei rapporti tributari, mentre questo sistema è più idoneo a dare quel senso di certezza e di chiarezza che va incontro alle aspettative dei contribuenti.

D'altra parte il lavoro che l'Amministrazione catastale ha fatto per l'imposta patrimoniale dal 1947 al 1949, è stato un lavoro improntato ad ineccepibili criteri tecnici e giudicato pregevole, tanto è vero che contestazioni apprezzabili agli effetti dell'imposta sul patrimonio non se ne sono avuti. Ora, è sembrato che tutto questo materiale, acquisito con molta cura, potesse essere utilizzato anche altrimenti come per i trapassi immobiliari *mortis causa*.

Se c'è proprio un settore nel quale le valutazioni medie dovrebbero essere preferite è proprio questo, perchè i trapassi tra vivi derivano da incontri di volontà e molte volte il valore medio è fondato su valutazioni particolari, su prezzi di affezione che alterano notevolmente il valore della cosa, mentre nel caso di successione ciò non si verifica.

Ecco perchè è sembrato che questo sistema di accertamento potesse mettere un po' di ac-

celerazione in questo settore che è caratterizzato da pratiche giacenti, da contestazioni spesso lunghissime e quindi da ritardi notevoli nell'applicazione del tributo. Questo è stato il motivo di ordine pratico che ci ha mosso; perchè in questo come in tanti altri problemi che occupano la nostra Amministrazione molte volte le aspirazioni teoriche contrastano con le esigenze pratiche non solo dell'Erario ma anche del contribuente.

Infine, le modificazioni che ha portato la Camera non sono che modificazioni di carattere formale in relazione al tempo che ha richiesto il *curriculum* parlamentare del disegno di legge, e credo, pertanto, che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione la modifica apportata dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 1:

« Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvederà direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do ora lettura dell'articolo 1 con la modificazione testè approvata:

« I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvederà direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 2 che non è stato modificato dalla Camera è così formulato:

#### Art. 2.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli uffici del Registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli uffici del Registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette.

Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

Metto in votazione l'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati e così formulato:

« La presente legge avrà effetto dalla data in cui sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.) (729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. La Società per azioni L.A.I. ha la sua origine dall'accordo 11 febbraio 1946, intervenuto tra il Ministero della difesa e la Società americana « Transcontinental Western Air Inc. » (T.W.A.). Le azioni della L.A.I., che inizialmente erano per un capitale di 10 milioni diventarono di 200 milioni nel febbraio del 1947, e sono ora, per un capitale di 500 milioni, così ripartite: I.R.I., per conto dello Stato, 40 per cento; Gruppo di società italiane F.I.A.T., 7 per cento; Società strade ferrate meridionali, 7 per cento; Società Piaggio, 6 per cento; Società americana « Trans World Air Lines », 40 per cento.

La L.A.I. ora ha avuto la necessità di aumentare il proprio capitale sociale da 500 milioni a 1 miliardo e mezzo per consentire alla Azienda di attuare i propri programmi di attività, particolarmente per comprare aeromobili più moderni, per allenare il personale e per il potenziamento della base principale di Ciampino. La quota che sul nuovo miliardo di capitale sociale sarebbe di competenza dell'I.R.I. per conto dello Stato è del 40 per cento, quindi 400 milioni.

Questo disegno di legge è improntato alla necessità di sottoscrivere 400 milioni, in modo di mantenere la quota dello Stato italiano pari alla quota originaria, cioè al 40 per cento.

Per la copertura il Ministero del tesoro dice che questa sarebbe reperibile mediante il pre-

lievo dal fondo di Tesoreria denominato « Fondo gestione carbone » di una somma corrispondente, che sarà versata in apposito capitolo dello stato di previsione di entrata.

Allegato a questo disegno di legge voi avete la tabella dei risultati economici della L.A.I. che risultano sempre attivi, di modo che voi potete essere tranquilli circa la buona gestione di questi fondi. Il calo degli utili verificatosi nel 1953 penso sia dovuto in gran parte al fatto che pure essendosi intensificati i traffici non sono state aumentate le tariffe.

Circa poi il fatto che le azioni di cui si tratta siano date in gestione all'I.R.I. e non gestite direttamente dallo Stato, credo che questo problema riguardi tutto il complesso di impostazione dell'I.R.I. e non questo disegno di legge particolare; infatti la situazione dell'I.R.I., è in corso di esame e il Parlamento provvederà in quella sede a vedere quello che potrà farsi.

STURZO. Io sono contrario alla partecipazione diretta dello Stato nelle gestioni industriali o commerciali. Il disegno di legge dice all'articolo 1: « L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ... ».

TRABUCCHI, *relatore*. Le azioni sono di proprietà del Demanio e sono affidate alla gestione dell'I.R.I.

STURZO. Se fosse una gestione per conto dello Stato questa gestione dovrebbe entrare nei bilanci dello Stato. Io ho avuto occasione di notare che di queste gestioni fuori bilancio ve ne sono una gran quantità e purtroppo non se ne ha notizia in Parlamento. Se queste azioni fossero di proprietà dell'I.R.I. e gestite dall'I.R.I. comprenderei la non iscrizione in bilancio; ma non capisco questa forma di gestione per conto dello Stato, che non ha posto nel bilancio. Pertanto io sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

RODA. Quello che mi proponevo di dire è stato detto eloquentemente dal senatore Sturzo, vorrei aggiungere solo una considerazione. Noi abbiamo investito mezzo miliardo in una società in cui non abbiamo alcuna possibilità di ingerenza, non solo, ma non abbiamo alcuna possibilità di controllo. In altri termini con

questo disegno di legge passiamo dalle casse dello Stato alle casse di una società privata 400 milioni e su queste somme non abbiamo alcuna possibilità di controllo; non abbiamo che i bilanci di questa società, ma non sappiamo quale attendibilità abbiano questi bilanci.

Secondo me questa società fa acqua e ciò mi è confermato dal calo pauroso degli utili nel 1953. Forse si è voluto chiudere questo bilancio in attivo, sia pure minimo, mentre probabilmente la realtà era alquanto diversa.

FORTUNATI. Desidero sottolineare anzitutto una delle questioni che sono state prospettate. È opportuno o meno che in Italia funzioni un organismo tecnicamente idoneo nel campo dei trasporti aerei? Lasciate che una volta tanto io prenda la difesa del Governo! Effettivamente in questo momento noi abbiamo interesse a che un tale organismo ci sia, che funzioni in modo efficiente e che sia il più possibile indipendente dal capitale straniero. Ciò anche perchè credo che alcune delle difficoltà sorte alla L.A.I. sono sorte in seguito appunto ai suoi tentativi di liberarsi dal vincolo che il capitale americano le impone.

Quindi, pur convenendo sul fatto che esiste il problema posto dal senatore Sturzo e da altri colleghi, in questa sede come in altre occasioni, credo che in questo momento abbiamo il dovere di affrontare il problema economico-finanziario della L.A.I. così da dare al nostro Paese un organismo che risponda alle esigenze di carattere generale nel campo del trasporto aereo.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema sollevato è molto vasto ed investe tutta la sistemazione del Demanio mobiliare dello Stato. Credo non sia oggi qui il caso di affrontarne la discussione di fondo.

Convengo, quindi, col senatore Fortunati, quando egli dice che in questo momento dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull'oggetto specifico di questo provvedimento di legge. Ci troviamo di fronte ad una società per azioni il cui capitale è per il 40 per cento di proprietà di gruppi stranieri, per il 20 per cento di proprietà di industrie private italiane e per il 40 per cento di pro-

prietà dello Stato italiano. Attraverso le deliberazioni dei suoi organi questa società ha deciso un aumento di capitale, giustificato dalle necessità di esercizio della società, la quale ha dovuto acquistare aeromobili moderni per servire le numerose linee che esercisce. La società si preoccupa di non appesantirsi di interessi passivi e preferisce perciò espandere il suo capitale.

Si pone allora il seguente quesito: allo Stato italiano interessa partecipare a questo aumento di capitale, conservando conseguentemente la sua partecipazione nella originaria proporzione del 40 per cento?

RODA. È una partecipazione di minoranza.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una partecipazione di minoranza al 40 per cento. Per il settore che mi riguarda osservo che la tendenza del Demanio è sempre quella di avere partecipazioni in maggioranza, mai in minoranza; ma qui ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto temperata, però, dallo Statuto della società il quale reclama, per la validità delle deliberazioni, una maggioranza dei due terzi. Di conseguenza i portatori del 40 per cento delle azioni possono almeno mettere un veto. Se dunque necessità di vita economica della L.A.I. richiedono l'aumento di capitale, se è interesse dello Stato conservare la sua partecipazione nella percentuale del 40 per cento, se è evidente che le conseguenze di una mancata sottoscrizione da parte dello Stato sarebbero dannose, se infine vi è un palese interesse dello Stato al potenziamento dei servizi aerei, mi sembra chiaro che il provvedimento debba essere approvato, tanto più in quanto con la L.A.I. non ci troviamo di fronte ad una società di mera speculazione, ma di fronte ad una società che gestisce un pubblico esercizio.

Si potrebbe sollevare qui un altro problema di fondo, quello della politica aeronautica e dell'aviazione civile. Ma anche per la trattazione di questo problema non mi sembra questa la sede adatta, nè io sono competente a discutere un tale problema.

In quanto poi al rilievo fatto dei rapporti tra I.R.I. e Demanio preciso che lo Stato è proprietario di questa quota di pacchetto azio-

nario che eccezionalmente, perchè avviene soltanto per la « Alitalia » e per questa società di navigazione, è stato concesso dal Demanio in gestione all'I.R.I. Ciò non toglie però che nel rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato vediamo all'allegato n. 2 a pagina 146, al numero delle partite 20: « Società per azioni avente lo scopo di esercitare linee di navigazione aree interne ed internazionali: consistenza al 1° luglio 1948, 793 milioni... ecc. ».

Accantoniamo dunque in questo momento i due grossi problemi che riguardano la politica del Demanio mobiliare ed i controlli che dovrebbero essere più efficacemente esercitati sulla vita economica delle varie aziende. Questi problemi sono del resto anche allo studio della Commissione presieduta dal senatore Sturzo. Soffermiamoci piuttosto sul contenuto specifico del disegno di legge. Le risposte ai vari quesiti non possono, a mio avviso, che essere affermative: è interesse dello Stato sottoscrivere all'aumento di capitale, è interesse dello Stato potenziare questa società. Di conseguenza invito la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

STURZO. Questo sistema non è nuovo. Abbiamo già deliberato un aumento di capitale per il Poligrafico dello Stato, tutto di proprietà dello Stato, ma quell'aumento doveva servire soltanto a turare le falle del bilancio ed abbiamo deliberato un aumento di capitale della società A.M.M.I. che serviva anch'esso per lo stesso scopo.

Ogni volta si dice che i problemi di fondo saranno discussi in seguito.

Per quanto riguarda questo aumento di capitale io avrei un'idea che mi permetto di suggerirvi. Perchè la R.A.I., che ha tanto denaro, denaro del quale l'I.R.I. si serve per sanare il bilancio di altre società passive, non partecipa essa alla L.A.I. diventandone azionista in luogo dello Stato? La R.A.I. è una società statale di diritto pubblico, si trova sotto il controllo dell'Amministrazione finanziaria e può quindi partecipare offrendo tutte le garanzie necessarie. Non vedo infatti la necessità di continuare con questo sistema delle partecipazioni dello Stato al capitale di società private.

DE LUCA LUCA. Desidero aggiungere una considerazione. Se oggi l'industria aeronautica del nostro Paese si trova quasi paralizzata, non v'è dubbio che questo dipende dal fatto che in Italia è sempre mancata una adeguata politica aeronautica.

L'onorevole Sottosegretario ha affermato poc'anzi che lo Stato ha interesse all'espansione della nostra aeronautica. Io penso che lo Stato abbia il dovere di andare incontro a queste esigenze e dato che la situazione di fatto della L.A.I. è quella che è e lo Stato non può prenderla completamente sotto il suo controllo, è opportuno almeno che mantenga intatta la sua partecipazione. Dobbiamo tra l'altro tener presente che la L.A.I. ha alle sue dipendenze circa 1.200 lavoratori, e questo è un altro dei motivi per il quale la Commissione dovrebbe, secondo me all'unanimità, approvare il disegno di legge.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'esperienza che ho potuto fare fin qui nel campo delle società che appartengono in tutto o in parte al Demanio dello Stato mi ha portato a constatare che uno degli elementi negativi è in genere proprio la sproporzione tra il capitale di queste società e l'attività che esse svolgono o dovrebbero svolgere. Queste società spesso si trovano a possedere capitali assolutamente inadeguati, e di conseguenza debbono indebitarsi, caricarsi di interessi passivi che poi gravano enormemente sul bilancio. Tale fatto mi induce a prendere sempre in benevola considerazione ogni proposta di aumento di capitale giustificata da necessità di sana gestione.

TRABUCCHI, *relatore*. Prima che si chiuda la discussione, mi interessa sottolineare che il settore dei trasporti aerei è un servizio di cui lo Stato deve senz'altro preoccuparsi. Le comunicazioni aeree sono ormai diventate assolutamente necessarie anche per la nostra Nazione, ed è quindi dovere dello Stato preoccuparsi del loro progresso e della loro sicurezza.

Per poter avere la speranza che presto o tardi lo Stato italiano possa diventare veramente il dominatore di questi servizi, e mi dispiace qui di essere poco d'accordo con il senatore Sturzo e molto con il senatore For-

tunati, è opportuno intervenire oggi in questo aumento di capitale

Votando questa legge dobbiamo in cuor nostro sperare che ad un certo momento si presenti la possibilità per lo Stato di dominare con larga maggioranza queste società, anche se una piccola partecipazione è opportuno lasciare al capitale privato, perchè questo serva di stimolo ad una buona amministrazione evitando che gli amministratori diventino degli impiegati (ed in questo sono un po' d'accordo con il senatore Sturzo).

STURZO. Vorrei sapere da lei, senatore Trabucchi, se crede davvero che l'Amministrazione delle ferrovie sia la migliore che esista in Italia e fuori.

TRABUCCHI, *relatore*. In questo settore spesso l'interesse delle comunicazioni può essere in conflitto con un interesse strettamente economico. Per questo riteniamo fondamentalmente sia necessario l'intervento dello Stato.

STURZO. Sia ben chiaro che non vorrei essere considerato persona che non si interessa dei trasporti aerei. La questione che io ho fatto è un'altra.

Comunque, non mi è stata data risposta circa la proposta che io ho fatto per una partecipazione della R.A.I. Potrei proporre la sospensione della discussione per vedere se la R.A.I. è disposta ad intervenire.

TRABUCCHI, *relatore*. Non mi sentirei di accettare questa proposta, perchè in genere si deve evitare che il capitale di una società sia destinato a scopi diversi da quelli che la società stessa si propone nello Statuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

STURZO. Dichiaro che voterò contro i singoli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli:

#### Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (8 ottobre 1954)

azioni « Linee aeree italiane » (L.A.I.) fino alla concorrenza di lire 400.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo di Tesoreria denominato « Fondo gestione carbone » di una corrispondente somma che sarà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

STURZO. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CERONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari